



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. 3225/2017 bl
del 22/12/2017

Venezia, 21/12/2017

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Alla ONLUS Carità Clodiense
Chioggia

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 con l'**ONLUS Carità Clodiense** di Chioggia.

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con l'**ONLUS Carità Clodiense** di Chioggia.

Il presidente
Manuela Farini

**CONVENZIONE
TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
E LA ONLUS 'CARITA' CLODIENSE DI CHIOGGIA**

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 d.l.v.o. 29 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del D.M.26 marzo 2001.

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs. 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente *"nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato"*;
- l'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui l'art. 73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti di applicare, con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.L.gs n. 74/2000 secondo modalità previste;
- l'art. 22 4 bis cds prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis cds che prevedono che la pena detentiva possa essere sostituita, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente *"nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato oppure presso centri specializzati di lotta alle dipendenze"*.
- L'art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni.

Considerato che

L'Associazione di Volontariato CARITA' CLODIENSE ONLUS VE 0209 con sede in Chioggia (VE) Calle Seminario 740 ha come suoi scopi statutari l'aiuto a persone, situazioni, luoghi dove vi è manifesta o nascosta situazione di emarginazione e povertà economica e relazionale e rientrando tale 'mission' nei lavori di pubblica utilità tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente Atto nella persona della dott.ssa **Manuela Farini** Presidente del TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, giusta la delega di cui in premessa

e

L'Associazione di Volontariato ONLUS CARITA' CLODIENSE VE0209 con sede c/o Calle Seminario 740, 30015 CHIOGGIA (VE) in persona del Presidente **Marino Callegari** nato a Chioggia (VE) il 30.04.1958 e ivi residente in Via San Martino 109/b, C.F. CLLMNR58D30C638U identificato a mezzo Carta Identità n° AN3019915 rilasciata dal Comune di Chioggia (VE) (denominata ora in avanti l'Associazione').

Art. 1
Attività da svolgere

L'Associazione consente che un numero massimo di **20 (venti)** condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del Decreto Ministeriale citato presso le sotto indicate sedi operative nell'ambito delle attività specificate:

" Carità Clodiense Onlus" Calle Seminario 740 Iscritta all'Albo delle Coop. n° VE0209	Centri Operativi: Centro Diurno per minori S.M.S.; Servizio Educativo Domiciliare; Comunità Familiare "Acque di Siloe"; Emporio,
Strutture convenzionate con Carità Clodiense	<ol style="list-style-type: none">1. Titoli Minori" con i Centri operativi: Centro per minori Ludoteca; Centro di Aggregazione Giovanile; Centro d'Ascolto Via Madonna Marina; Comunità educativa "Dopo di noi"2. Diocesi di Chioggia con Centri Operativi: Parrocchie afferenti alla provincia di Venezia; Seminario diocesano;3. REM con Centri Operativi: Tenda di Sara; Migranti4. Scuole statali con Centri Operativi I.C. Chioggia 5°5. Coop. Sociale Emmanuel di Cavarzere6. Comunità In-Patto di Portoviro (RO)7. Coop. Sociale Terraviva di Chioggia8. Oratorio Salesiano di Chioggia9. Congregazione Serve di Maria Addolorata

In ogni Centro Operativo le attività avranno ad oggetto, in conformità ai ruoli e allo scopo di ogni Centro, prestazioni di lavoro di carattere manuale, tecnico, di pulizia dei locali, di servizio di guardiana di manutenzione per il decoro delle strutture ospitanti, di supporto e/o collaborazione amministrativa). Ai fini dell'inserimento dei condannati si terrà conto delle loro professionalità specifiche in conformità ai ruoli e allo scopo di ogni Centro.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni, sono:

Carità Clodiense ONLUS	<ul style="list-style-type: none">- Coordinatore generale della Onlus dott. Marino Callegari (di seguito "Coordinatore")- Responsabili dei Centri Operativi ai quali si fa riferimento per i LPU (di seguito "i Responsabili")- Referenti del Servizio Giustizia: curano l'inserimento dei soggetti condannati e formulando i progetti di LPU.
-------------------------------	--

	Tengono i rapporti con tutte le persone di riferimento in particolare con l'Autorità giudiziaria e con i Servizi di controllo dell'esecuzione penale e con i responsabili delle strutture convenzionate e dei Centri Operativi
Strutture convenzionate con Carità Clodiense	In ogni Struttura o Centro Operativo c'è un Coordinatore responsabile del/i progetti di LPU(di seguito "Coordinatore")

Il Coordinatore della Onlus e quello di ciascuna Struttura convenzionata individuano i singoli Responsabili dei Centri Operativi al fine di svolgere l'incarico di coordinare l'attività del condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni;

L'Associazione organizza tramite i referenti del Servizio Giustizia l'inserimento lavorativo dei condannati nelle strutture citate dall'art. 1, formulando progetti individualizzati in accordo con i Coordinatori delle Strutture e dei Centri Operativi convenzionati.

L'Associazione Carità Clodiense a richiesta dell'imputato, si impegna a rilasciare dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando le mansioni, i giorni e orario di lavoro.

Art. 4 Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

l'Associazione si impegna altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano necessari e già predisposti.

Art. 5 Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione ospitante, che si rapporta con l'Inail, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

L'Associazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Uepe di competenza, all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente o in mancanza alla competente Stazione dei Carabinieri, o altra autorità indicata dal giudice, le eventuali variazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc..).

Al termine dell'esecuzione della pena, i referenti di cui all'art. 3 della Convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi del lavoro svolto dal condannato, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione. A tal fine assumeranno le informazioni utili e necessarie dai responsabili dei Centri Operativi di riferimento

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o da parte del Presidente del Tribunale ordinario di Venezia, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data odierna dalla sua sottoscrizione.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti Convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia 12.12.2017

Il Presidente del Tribunale di Venezia
Manuela dott. Farini



Il Presidente di Carità Clodiense
Marino dott. Callegari

